

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1343**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO, CALVI, MANZIONE,  
RUBINATO, CASSON, MAGISTRELLI, BRUTTI Massimo,  
BASSOLI, FONTANA, BODINI, PIGNEDOLI, PECORARO  
SCANIO, DE SIMONE, CARLONI, COLOMBO Furio,  
MACCANICO, FORMISANO, RAME, VILLECCO CALIPARI,  
ROSSA, FILIPPI, MERCATALI e LIVI BACCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2007

Modifiche agli articoli 262 e 676 del codice di procedura  
penale, in materia di devoluzione allo Stato delle somme di  
denaro e dei titoli sequestrati e non reclamati

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che presso le banche e presso gli uffici postali giacciono somme di denaro e titoli di credito sottoposti da numerosi anni a sequestro penale, nonostante siano divenute irrevocabili le sentenze relative ai procedimenti in cui il sequestro stesso fu disposto.

Ciò avviene o perché, con il provvedimento che concluse il processo, non fu disposta la confisca, ad esempio per applicazione della pena su richiesta di parte, o perché né prima, né dopo lo stesso provvedimento fu disposta la restituzione in quanto nessuno l'aveva chiesta o poteva, a buon diritto, richiederla. Spesso si trattava, infatti, di tangenti ricevute da pubblici ufficiali, esponenti politici o loro intermediari, per ottenere o far ottenere, agli imprenditori che le versavano, l'assegnazione di pubblici appalti.

Di queste somme e di questi titoli, in quanto manca nel codice vigente una norma analoga all'articolo 625 del codice di procedura penale del 1930, che prevedeva - trascorso un anno dal giorno in cui la sentenza era divenuta irrevocabile - che le somme e il ricavato dalla vendita delle cose e dei titoli sequestrati venissero con apposita procedura assegnate allo Stato (mediante versamento sulla cassa delle ammende), è estremamente difficile da parte del Pubblico Ministero ottenere l'attribuzione allo Stato. Di queste somme, quindi, dispongono e beneficiano, attualmente, le banche o le poste presso cui furono depositate, banche e poste che non corrispondono allo Stato alcun interesse e accreditano, all'eventuale avente diritto, interessi assolutamente ridicoli e ciò, per quanto riguarda le poste, solo a partire dal 1999.

Si consideri che, solo per i sequestri disposti dalla Procura di Milano a partire dal

1993, nell'ambito di processi relativi a reati contro la pubblica amministrazione, sono depositati presso istituti bancari oltre ventidue milioni di euro. Ma somme altrettanto rilevanti, sequestrate dalle Procure di tutta Italia nel corso di indagini analoghe o di indagini sul traffico illecito di stupefacenti, sono depositate presso banche ed uffici postali, ed ancora lì, per le ragioni già esposte, giacciono dopo anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il codice di procedura penale del 1988, in vigore, stabilisce, infatti, che le somme sequestrate, se non confiscate, siano restituite all'avente diritto e nulla prevede per l'ipotesi che le somme non siano state confiscate né rivendicate dagli aventi diritto.

Per consentire che tali somme, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione (termine più che congruo per ritenere che l'avente diritto abbia rinunciato ad ottenerne la restituzione), possano entrare nella disponibilità dello Stato, è necessario colmare la indicata lacuna.

A tal fine l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 262 del codice di procedura penale, relativo alla durata del sequestro ed alla restituzione delle cose sequestrate, prevedendo che dopo cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme ed i titoli sequestrati, se non è stata comunque disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, siano devoluti allo Stato.

Le somme ed i titoli devono essere immediatamente versati dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria centrale dello Stato che provvede alla vendita dei titoli.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di denaro sequestrate e quelle ricavate dalla vendita dei titoli sono poi ripartite tra le competenti unità previsio-

nali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 676 del codice di procedura penale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 262 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro ed i titoli sequestrati, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devoluti allo Stato. Le somme ed i titoli sono essere immediatamente versati dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria centrale dello Stato, la quale provvede alla vendita dei titoli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di denaro sequestrate e quelle ricavate dalla vendita dei titoli sono ripartite tra le competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

b) al comma 4, dopo le parole: «cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle previste dal comma 3-bis».

## Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 676 del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle cose sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».